



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale

RIORDINO DEI RUOLI: ECCO LE RAGIONI DELLA NOSTRA CONTRARIETA'

La richiesta di una riforma delle carriere nasceva dalla necessità di sanare le sperequazioni esistenti all'interno del comparto sicurezza e difesa tra il personale ad ordinamento civile e quello ad ordinamento militare e le Forze armate.

Il provvedimento, inoltre, doveva necessariamente affrontare anche le sperequazioni che si sono create nel corso degli anni tra il personale della Polizia di Stato e quello di altre amministrazioni pubbliche che sono state interessate a remunerativi e vantaggiosi processi di riqualificazione, che hanno stravolto a nostro danno ogni sorta di equiparazione.

Nel corso di questa legislatura, in ogni tavolo di confronto idoneo, avevamo chiesto che si procedesse ad un provvedimento di riforma che contenesse tra l'altro:

- ✓ l'unificazione del ruolo unico esecutivo, con una possibilità vera per Agenti e Assistenti di transitare nella qualifica di Sovrintendente conservando la sede di servizio e l'ufficio, raggiungendo nel contempo migliori posizioni economico-parametriche, con la previsione per gli attuali Sovrintendenti di transitare nel ruolo degli Ispettori;
- ✓ il passaggio al ruolo direttivo per i sostituti commissari con il conseguente avanzamento alla qualifica superiore, in via transitoria, delle ulteriori qualifiche del ruolo ispettori;
- ✓ l'unificazione del ruolo direttivo con quello dirigenziale.

Alla scadenza del mandato legislativo è stato approvato, invece, con procedimento d'urgenza un "*manifesto elettorale*" che in prospettiva ingessa il progetto di riordino creando nuove sperequazioni, disallineamenti e frustrazioni del personale senza sanare nessuno dei problemi riordinamentali.

Contro il provvedimento si sono espressi la quasi totalità dei sindacati di polizia ed i coker delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate, i quali hanno rilevato:

- che il Governo, insieme alle singole amministrazioni, si è reso responsabile di varare un provvedimento contro i lavoratori del comparto sicurezza e difesa;
- che il provvedimento, per le circostanze temporali di fine legislatura in cui è stato varato e per le scarse risorse finanziarie a disposizione, ha il solo scopo ed il sapore di una propaganda elettorale sul tema della sicurezza;
- che la legge delega approvata dalla Camera dei Deputati diventerà, se approvata anche dal Senato, una pietra tombale che vanificherà ogni ulteriore tentativo di dare al comparto sicurezza e difesa un vero riordino dei ruoli e delle funzioni esercitate.

Di seguito riportiamo le valutazioni che questa O.S. ha ritenuto di sviluppare sull'articolo approvato dalla Camera dei Deputati.



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2006	VALUTAZIONI
<p style="text-align: center;">ART. 1 (Riordinamento delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricoli e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:</p> <p>a) il riordino del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi ed a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;</p> <p>b) il riordino della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2006, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, sono adottati uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) unificazione del ruolo agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi</p>	<p><i>Con tale provvedimento non è stata prevista una maggiore distinzione dei comparti sicurezza e difesa, unico strumento per garantire una maggiore articolazione dei trattamenti in relazione alle diversità delle funzioni svolte.</i></p> <p><i>Tale previsione, contrariamente a quanto sostenuto da <u>una</u> sola sigla sindacale non garantisce l'automatismo nell'avanzamento</i></p>



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale

corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:

1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, ed assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o al trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;

2) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

b) la previsione interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il

dall'attuale ruolo Agenti/Assistenti a quello di Sovrintendente.

Va al riguardo precisato che il passaggio potrà avvenire in relazione all'effettivo numero di posti disponibili nella qualifica di Sovrintendente, per la quale la legge delega non prevede nessun aumento di organico per singola qualifica.

Appare, pertanto, propagandistico enunciare passaggi per tutti.

La previsione di procedure di avanzamento selettive con verifica finale, in relazione alla mancanza di posti disponibili, lascia pensare che non garantisce alcuna permanenza nella sede di servizio.

La legge delega, nel contemplare l'unificazione del ruolo unico esecutivo (proposta questa avanzata in maniera non penalizzante dal SILP e fatta propria in alcuni disegni di legge):

- a) *disconosce il diritto degli attuali Sovrintendenti ed in particolare di quelli del 15°, 16°, 17° e 18° corso, per i quali non è prevista alcuna procedura transitoria per il passaggio al ruolo superiore (tale previsione proposta quale emendamento in parlamento non ha trovato accoglimento per l'opposizione della maggioranza di governo);*
- b) *non prevede nessuna valorizzazione economica e funzionale per il personale con qualifica iniziale, in relazione al servizio prestato nelle Forze Armate.*

La previsione di soli interventi perequativi di



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale

carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;

c) l'unificazione, nell'ambito di una carriera di natura dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 33 e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l'attribuzione di un'indennità perequativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo altresì:

- 1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori ed ai tenenti colonnelli ed agli

tipo economico, e l'utilizzazione con la Finanziaria 2006 dei posti che erano stati riservati al Ruolo Speciale, affossa definitivamente le aspettative degli appartenenti al ruolo degli Ispettori, per il riconoscimento delle funzioni direttive.

Era auspicabile, invece, una legge delega che prevedesse il passaggio dei sostituti commissari nel ruolo direttivo ordinario mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale.

Inoltre la mancata previsione a tutto il personale dei benefici di cui all'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121 (trattamento economico superiore dopo 13 e 23 anni di servizio), crea un'ulteriore sperequazione rispetto al ruolo dei direttivi.

Molto lacunosa e priva di qualsiasi risultato la previsione per la carriera dirigenziale, per la quale la legge delega:

- 1) *non prevede la contrattualizzazione del rapporto di impiego, in conformità al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni;*
- 2) *non prevede, sulla scorta delle nuove disposizioni di cui al comma 260 della legge 23.12.2005 n. 266, per i primi dirigenti della Polizia di Stato, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente superiore di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio e la corresponsione, se più favorevole, del trattamento di quiescenza normale e privilegiato e dell'indennità di buonuscita spettante nella nuova qualifica;*
- 3) *non prevede l'estensione anche ai commissari capo dell'attribuzione di un'indennità perequativa di base in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale.*



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale

ufficiali di grado corrispondente;
2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici, nonché eventuali modificazioni dell'ordinamento e degli organici dei ruoli speciali delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sulla base delle esigenze delle singole amministrazioni, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna amministrazione;
3) correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della Polizia Penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna amministrazione;

d) previsione di disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori.

Tale previsione transitoria, che smentisce in maniera categorica i proclami governativi e dei sindacati stampellieri, impedisce l'inquadramento nel ruolo superiore e cancella nei fatti qualsiasi ipotesi di riordino vero, vanificando sul nascere la risoluzione delle problematiche e delle sperequazioni esistenti e le molte aspettative della categoria.

Tale assurda previsione, limitativa e vincolante, stravolge le ragioni che erano alla base di un provvedimento legislativo di riordino e da un colpo mortale a qualsiasi vera ipotesi di riforma.

Nel provvedimento legislativo approvato non è prevista la legittima aspettativa di tutto il personale dei diversi ruoli di vedersi riconoscere la nomina alla qualifica superiore il giorno antecedente a quello di cessazione dal servizio per limiti di età, per infermità o per decesso, con trattamento di quiescenza normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita spettante alla qualifica con parametro immediatamente superiore a quello in godimento, nonché con l'indennità pensionabile e l'assegno di funzione nella misura

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale

3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2007, nell'ambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico finanziaria, sono altresì adottati uno o più decreti legislativi per il completamento dei riordini di cui al citato comma 1 e, in particolare per la valorizzazione e i riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo base e per l'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente.
A tal fine, in appendice al predetto Documento, saranno individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordini di cui al precedente periodo.

4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinché

immediatamente superiore a quella in godimento (disposizione richiesta e non accolta dal Governo che è stata riconosciuta, invece, con la legge finanziaria 2006 ai dirigenti di fascia alta).

Tale norma contempla in sé l'inadeguatezza dello stanziamento finanziario (€ 119 milioni) a fronte di una esigenza di oltre € 800 milioni, rimandando a prossimi esercizi finanziari l'attuazione dei provvedimenti legislativi.

Tutto questo avviene dopo cinque anni di governo in cui il personale della Polizia di Stato è stato destinatario di grandi promesse senza riconoscimenti reali, il tutto guarnito dalla scarsa disponibilità finanziaria, non giustificabile dopo 5 esercizi di bilancio.

Se vi era una vera volontà nel procedere ad un vero riordino, il provvedimento legislativo non sarebbe arrivato al termine di una legislatura, ma soprattutto avrebbe avuto le risorse necessarie.

Anche per questo non capiamo la soddisfazione di coloro che tentano di far credere alla categoria a ipotetici miglioramenti economici di dimensioni irreali.

In realtà si può affermare che l'aumento per il personale interessato dal riordino si attesti intorno ad € 20 mensili, che, comunque, non compensa neanche l'eliminazione dell'indennità di missione, recentemente abrogata con la legge finanziaria 2006.



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale

esprimano il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato dalla relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 5, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

ART. 2

(Trattamento economico e giuridici per il personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze può definire, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sentito le amministrazioni interessate



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale

ministri, e sentite le amministrazioni interessate, la quota delle risorse da destinare:

- a) ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) all'estensione ai medesimi dirigenti delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, ridefinendo le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, anche al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti economici;
- c) allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede, nei limiti delle risorse annualmente all'uopo destinate dalla legge finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, da emanare solo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria.

3. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, esprimano il proprio parere. Il decreto del Presidente del Consiglio



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale

parere. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato qualora il citato parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 3

(Disposizioni relative alla Polizia Penitenziaria)

1 Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

2 All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: » 2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000 e n. 99 del 14 dicembre 2001, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000. »

3. Alla copertura dell'onere derivante nell'attuazione del comma 1, valutato in 1.461.369 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.

4 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4¹

(Norme per la salvaguardia del principio di equiordinazione)

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, tutti i provvedimenti normativi da emanare in attuazione della presente legge, che comportino revisioni dei ruoli, gradi e qualifiche, ovvero del relativo trattamento economico, devono essere informati al rispetto del principio della sostanziale equiordinazione tra ciascuna forza armata e forza di polizia.

ART. 4¹

(Disposizione di interpretazione autentica in materia di inquadramento stipendiale)

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, si interpreta nel senso che, ai fini dell'inquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, essa non inibisce l'applicazione, in presenza dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, risultando conseguentemente inibita solamente la progressione economica successiva all'inquadramento stipendiale così effettuato.

ART. 4¹



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale

<p>(Disposizioni in materia di ufficiali appartenenti a particolari ruoli)</p> <ol style="list-style-type: none">1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il grado massimo previsto per i ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è quello di tenente colonnello o grado corrispondente.2. All'articolo 59, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: <<maggiore o grado corrispondente>> sono sostituite dalle seguenti: <<ufficiale superiore>>.3. L'avanzamento al grado di tenente colonnello o grado corrispondente ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di avanzamento sono inclusi i maggiori aventi otto anni di anzianità di grado.	<p><i>Questo articolo modifica, introducendo il grado massimo di tenente-colonnello, il ruolo tecnico operativo dell'Arma dei Carabinieri ed il ruolo tecnico-amministrativo degli altri corpi delle Forze Armate.</i></p> <p><i>In precedenza il grado apicale dei ruoli in discorso era quello di maggiore.</i></p> <p><i>Questa modifica comporta per gli ufficiali interessati notevoli aumenti di carattere economico, nonché un ulteriore passaggio al grado superiore, ossia quello di colonnello, prima di andare in quiescenza.</i></p> <p><i>Per di più ciò implica anche il superamento di fatto delle disposizioni dell'art. 1, punto d) della legge delega approvata dalla Camera dei Deputati.</i></p> <p><i>Inoltre, mentre si dispone tutto questo, i Sovrintendenti, gli Ispettori, i Sostituti Commissari, i Commissari Capo, i Primi Dirigenti continuano a rimanere "fermi" nelle loro qualifiche senza alcun riconoscimento giuridico ed economico.</i></p>
---	--

¹ Gli ultimi tre articoli sono il frutto di tre emendamenti approvati che prevedono, dopo l'art. 3, un ulteriore art. 4. E' in corso la collazione a cura del Servizio specifico della Camera dei Deputati, che provvederà ad attribuire una nuova e diversa numerazione.